



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore URRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2019

Modalità per il conferimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio presso le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, istituite ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge intende chiarire definitivamente il regime e la disciplina delle nomine dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) presso le sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168.

Non possono, tuttavia, sottacersi le problematiche relative alle dinamiche di conferimento e di gestione dei predetti incarichi, in quanto non sempre le designazioni avvengono in osservanza del principio di equa distribuzione, inteso anche nella sua accezione di rotazione e trasparenza, a cui rinvia l'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il presente disegno di legge intende rafforzare tali criteri, prevedendo un meccanismo che possa soddisfare esigenze di pubblicità delle nomine e di effettiva rotazione, pur in relazione alla professionalità vantata dal professionista.

Nel rispetto dei generali criteri che sono individuati nell'ambito dell'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e che, come è noto, concernono il possesso di speciale competenza e specchiata moralità, il presente disegno di legge intende suggerire alcuni importanti criteri aggiuntivi che, se attuati, potrebbero rendere effettive le susposte esigenze di rotazione delle nomine dei CTU nell'ambito dei procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), ha espresso in non rare occasioni preoccupazione per le modalità di nomina dei CTU nell'ambito dei procedimenti

afferenti alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa, anche nei casi del tutto peculiari di controversie in cui è parte una società avente sede all'estero (*ex* articolo 4, comma 1-*bis*), ovvero di controversie riconducibili nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1-*ter* del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

Si è dell'avviso che l'intera disciplina dell'attribuzione delle CTU negli ambiti di competenza delle sezioni specializzate debba essere rivista nell'ottica dell'attuazione dell'equa distribuzione degli incarichi, così da evitare che le nomine ricadano unicamente sui professionisti iscritti nell'albo del tribunale del capoluogo o di quello sede della sezione specializzata individuata per l'ulteriore ipotesi delle controversie di società con sede all'estero, ovvero, al ricorrere delle controversie individuate dall'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 168 del 2003, unicamente sui professionisti iscritti negli albi dei tribunali di Milano, Roma e Napoli.

La nuova geografia giudiziaria operante per le controversie relative al diritto di impresa, infatti, ha originato significative criticità in relazione alle nomine dei CTU, risultando assenti espresse previsioni che consentano il coordinamento tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dettate sulla distribuzione degli incarichi e la redistribuzione della competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, relativo alla distribuzione degli incarichi di CTU, dispone, in-

fatti, che ciascun giudice debba affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico d'ufficio ai soli iscritti nell'albo istituito presso il tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede. Qualora il giudice voglia conferire l'incarico a un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, la stessa disposizione stabilisce che debba sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta.

Come accennato, nell'albo dei consulenti tecnici, tenuto presso il tribunale, possono essere iscritte le sole persone fisiche che, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, risultino iscritte in un albo professionale, siano in possesso di speciale competenza tecnica in una determinata materia e di specchiata condotta morale e che, infine, risiedano nella circoscrizione del tribunale.

La combinazione delle summenzionate disposizioni, unitamente a quanto previsto nell'articolo 4 decreto legislativo n. 168 del 2003 sulla competenza territoriale delle sezioni specializzate, ha originato prassi non omogenee e, in alcuni casi, fortemente penalizzanti per alcuni professionisti, nella distribuzione degli incarichi e nella scelta dei CTU.

In base ad un'interpretazione che si fonda sul dato meramente letterale, infatti, l'applicazione del citato articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in combinato disposto con quanto previsto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, ha comportato che la nomina ricadesse sui soli professionisti iscritti nell'albo del tribunale del capoluogo, con l'esclusione degli iscritti agli albi degli altri tribunali, ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

È questa una prassi che si è diffusa in maniera preoccupante e che avvilisce l'intera categoria, operando una ingiustificata

distinzione tra professionisti aventi tutti pari dignità, a prescindere dal tribunale di riferimento. Analoghi timori sorgono in considerazione della competenza infraregionale delle sezioni specializzate istituite presso i tribunali di Milano, Roma e Napoli, allorché si tratti di controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'Unione europea o di controversie relative alla violazione delle norme poste a tutela del mercato e della concorrenza: in tali ipotesi, nell'affidamento delle consulenze tecniche, sono privilegiati i professionisti iscritti negli albi tenuti da quei tribunali.

Per ovviare a questa possibile disparità di trattamento, il CNDCEC intende suggerire una modifica normativa di ampio respiro che sia finalizzata effettivamente a individuare modalità e criteri di nomina del CTU maggiormente equi, in occasione della trattazione di controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Si ritiene che l'anomalia a cui si è accennato potrebbe essere superata prevedendo la costituzione di appositi elenchi ai quali i giudici delle sezioni specializzate possano attingere per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico, consentendone l'iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i singoli tribunali ricadenti nell'ambito della competenza territoriale delle sezioni specializzate.

Tale accorgimento consentirebbe di coordinare le previsioni contenute nel codice di rito con quelle relative alla competenza delle sezioni specializzate, rendendo possibile la nomina di consulenti tecnici svincolata da criteri interpretativi non più adeguati.

Nella nostra proposta, inoltre, si individuano meccanismi di conferimento degli incarichi che garantiscano la realizzazione degli obiettivi di equa distribuzione, di rotazione, pur tenendo in considerazione le competenze acquisite e mantenute dal professionista, nonché di necessaria trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i professionisti che svolgono funzioni di consulente tecnico d'ufficio (CTU) presso le sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168.

Art. 2.

(Professionalità)

1. Ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 e ai fini dell'acquisizione delle specifiche competenze di cui all'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, i professionisti sono tenuti ad acquisire competenze specialistiche nei settori disciplinari relativi alle funzioni e agli incarichi per cui presentano domanda ai sensi dell'articolo 5, tramite la frequenza a corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale predisposti sulla base di appositi programmi e regolamenti emanati dai consigli nazionali delle professioni di appartenenza.

TITOLO II DELL'ELENCO

CAPO I DELL'ELENCO DEI CTU

Art. 3.

(Criteri di formazione dell'elenco)

1. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, possono affidare le funzioni di CTU del giudice agli iscritti nell'apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti in possesso delle competenze specialistiche che risultino già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate.

2. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Art. 4.

(Elenco ed equa distribuzione degli incarichi)

1. Presso ciascuna sezione specializzata di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, è tenuto un elenco dei professionisti ausiliari cui sono attribuibili per legge gli incarichi individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003.

2. Il presidente della sezione vigila affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra i professionisti iscritti nell'elenco e garantisce che sia assicurata adeguata trasparenza del conferimento dell'incarico anche a mezzo di strumenti informatici.

3. All'interno dell'elenco i professionisti sono suddivisi in tre fasce, secondo i criteri di seguito indicati:

a) nella fascia A sono inseriti i professionisti che provengono dalle fasce B e C e che hanno dato prova, in un numero consistente di incarichi, di incontestabile preparazione, capacità tecnica e adeguata professionalità e competenza specialistica. Possono essere inseriti nella fascia A anche i professionisti che non abbiano mai svolto presso la medesima sezione alcun incarico, purché risultino in possesso di comprovata esperienza, almeno decennale, e incontestabile competenza specialistica curriculare nel proprio campo comprovata, in base alla professione, da pubblicazioni scientifiche ovvero da ogni titolo idoneo a certificare tale preparazione. Ai professionisti che risultano inseriti in tale fascia sono attribuiti gli incarichi che, sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili al momento del conferimento, risultino di maggiore o di particolare complessità;

b) nella fascia B sono inseriti i professionisti che provengono dalla fascia C o dalla fascia A e che hanno dato prova, in uno o più incarichi, di elevata preparazione e capacità tecnica. Possono essere inseriti nella fascia B anche i professionisti che non abbiano mai svolto presso la medesima sezione alcun incarico, purché in possesso di comprovata esperienza e incontestabile competenza specialistica. Ai professionisti che risultano inseriti in tale fascia sono attribuiti gli incarichi che, sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili al momento del conferimento, risultino di media complessità;

c) nella fascia C, sono inseriti i professionisti che accedono per la prima volta all'elenco. Ai professionisti che risultano inseriti in tale fascia sono attribuiti gli incarichi che, sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili al momento del conferimento, risultino di modesta complessità. La perma-

nenza nella fascia C è limitata a tre anni, a far data dall'inserimento nella medesima, a decorrere dei quali i professionisti sono inseriti nella fascia superiore, previa valutazione della sezione e in assenza di provvedimenti di revoca degli incarichi o sospensione dalle nomine.

Art. 5.

(Modalità di inserimento nell'elenco)

1. Il professionista, in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'assunzione degli incarichi di CTU presso la sezione specializzata di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, che voglia ottenere l'inserimento nell'elenco, deve presentare apposita domanda al presidente della sezione, presso la cancelleria, dimostrando di avere assolto gli obblighi di formazione specialistica di cui all'articolo 2.

2. Il presidente della sezione, nell'esercizio delle prerogative che l'ordinamento gli riconosce in funzione del perseguimento di un'ottimale organizzazione ed efficiente gestione degli uffici giudiziari, determina criteri e modalità per la formazione e la revisione dell'elenco.

3. La formazione e la revisione dell'elenco avviene una volta all'anno a cura dei giudici che compongono la sezione di riferimento. In tale occasione, la sezione valuta l'inserimento di nuovi professionisti nell'elenco e determina, anche nei casi di particolare meritevolezza, il transito dei professionisti nelle diverse fasce di cui risulta composto l'elenco.

Art. 6.

(Rotazione degli incarichi)

1. Gli incarichi sono conferiti dai giudici che compongono la sezione, normalmente adottando un criterio di rotazione automatica, anche all'interno di ciascuna fascia, su

base alfabetica, in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati dall'ufficio agli altri professionisti, salvo i casi in cui sia necessario procedere diversamente, al ricorrere di comprovate ragioni di opportunità indicate nel provvedimento di nomina.

2. Ai fini della rotazione, sono valutati gli incarichi conferiti nei tre anni precedenti ai soggetti con cui il professionista è unito in associazione professionale o alla società tra professionisti a cui egli partecipa.

3. In caso di deroga al criterio di rotazione, se ne fa annotazione nell'elenco.

Art. 7.

(Nomine collegiali)

1. Per favorire l'accesso agli incarichi anche da parte dei professionisti più giovani, il giudice, nell'ipotesi di procedure particolarmente complesse e ogniqualvolta lo ritenga necessario, può assegnare gli incarichi indicati nell'articolo 1 ad un collegio di professionisti formato da almeno un giovane professionista da affiancare a quelli con maggiore esperienza e anzianità di iscrizione negli albi professionali di riferimento.

2. Il nominativo del giovane professionista di cui al comma 1 è scelto tra quelli inseriti nella fascia di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).

Art. 8.

(Trasparenza)

1. L'elenco con individuazione degli incarichi conferiti in ordine cronologico è pubblicato, a cura del cancelliere, in un'apposita sezione del sito *internet* del tribunale di riferimento.

2. Per ciascun incarico è specificato:

a) il numero di ruolo del procedimento;

- b) il tipo di procedimento;
- c) il professionista incaricato e l'eventuale sua partecipazione ad associazioni professionali o a società tra professionisti;
- d) la data del conferimento dell'incarico;
- e) il giudice che ha conferito l'incarico.

3. Nell'elenco sono annotate le ipotesi di deroga di cui all'articolo 6, comma 3.

4. Nell'elenco devono risultare gli incarichi conferiti negli ultimi tre anni.

CAPO II DELLA DISCIPLINA

Art. 9.

(Sospensione dalle nomine)

1. In caso di revoca dell'incarico, di emersione di gravi e reiterati profili di negligenza o comunque di comportamenti inappropriati, tali da rendere opportuno evitare ulteriori nomine, su richiesta del giudice della procedura, è disposta la sospensione del professionista dalle nomine, in attesa della formale revisione dell'elenco, nel corso della quale è riesaminata definitivamente la posizione del professionista, ai fini dell'eventuale esclusione dall'elenco. Analoga sospensione è disposta, su richiesta dell'interessato, a carico del professionista che ha manifestato la propria temporanea indisponibilità per giustificati motivi.

Art. 10.

(Esclusione dall'elenco)

1. In sede di revisione dell'elenco è disposta l'esclusione del professionista, qualora:

- a) il professionista sia stato già sospeso dalle nomine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9;

b) il professionista abbia riportato una condanna in sede penale per reati pertinenti o rilevanti in ordine allo svolgimento delle funzioni di cui sia stato incaricato;

c) l'incarico del professionista sia stato revocato per almeno due volte per grave inadempimento;

d) sia ritenuta opportuna, in conseguenza della valutazione di molteplici, seri e concreti elementi di giudizio fondati su episodi, vicende o mancanze specificamente indicate e comprovate, che rendano evidenti l'inadeguatezza operativa tecnico-giuridica o di gestione dell'incarico, e deliberata dalla maggioranza di almeno due terzi dei giudici che compongono la sezione;

e) il professionista sia stato cancellato o radiato dall'albo professionale di appartenenza.

2. Il professionista è tenuto a comunicare al presidente della sezione l'avvio di azioni di responsabilità o di procedimenti penali ovvero di procedimenti disciplinari aperti a suo carico e le pronunce delle relative decisioni entro quindici giorni dalla data in cui gli siano stati comunicati o notificati.

Art. 11.

(Provvedimenti disciplinari)

1. La cancellazione o la radiazione dall'albo professionale comporta l'esclusione di diritto dall'elenco.

2. Il professionista cancellato o radiato dall'albo professionale viene sostituito tempestivamente nell'incarico in corso dal giudice che lo ha nominato.

3. Salva differente valutazione da parte della sezione, il professionista sospeso dall'esercizio della professione per un tempo superiore a sei mesi, porta a compimento gli incarichi in corso ma, per i dodici mesi successivi alla sanzione, non può essere asse-

gnatario di nuovi e ulteriori incarichi nell'ambito dello stesso ufficio.

TITOLO III DEGLI INCARICHI

Art. 12.

(Svolgimento dell'incarico)

1. Il professionista adempie alle proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico conferito.

2. Il professionista dedica allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati, nel rispetto di termini e adempimenti prescritti dalla legge e delle direttive imposte dal giudice.

Art. 13.

(Condotta morale specchiata)

1. La specchiata moralità di cui all'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, rappresenta requisito indefettibile ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Per specchiata moralità si intende una condotta, tenuta nella vita privata e in ambito professionale, corretta, onesta e integra.

3. Non possono essere iscritti nell'elenco i professionisti che abbiano riportato una condanna con sentenza irrevocabile per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

€ 1,00